

1^a TORNATA DEL 7 MAGGIO 1873

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE AVVOCATO GIUSEPPE BIANCHERI.

SOMMARIO. *Atti diversi. — Domanda del deputato Ara e dichiarazione del presidente. — Presentazione della relazione sullo schema di legge pel reclutamento dell'esercito. — Discussione dello schema di legge per il riordinamento del personale di custodia delle carceri — Osservazioni e istanze di provvedimenti dei deputati De Portis, Tocchi, e risposte del ministro per l'interno e del relatore Guerzoni — Obbiezioni dei deputati Brunet, Bortolucci, Di San Marzano e Alli-Maccarani all'articolo 1 — Dichiarazioni del ministro e dei deputati Guerzoni, relatore, e Paternostro Paolo — Emendamento del deputato Di San Marzano all'articolo 2, oppugnato dal ministro e dal relatore, e respinto — Approvazione dell'articolo con modificazioni del ministro, e dei rimanenti articoli. — Domande di urgenza di progetti, dei ministri per le finanze e per la guerra — Istanza del deputato Nicotera sull'ordine del giorno, e del deputato Seismit-Doda per la presentazione di un progetto sulla circolazione cartacea — Dichiarazioni dei ministri per le finanze e per l'interno.*

La seduta è aperta alle 11 35 antimeridiane.

BERTEA, segretario, legge il processo verbale della tornata precedente.

ATTI DIVERSI.

ARA. Domando la parola.

PRESIDENTE. Vuol parlare sul processo verbale?

ARA. Desidererei sapere dalla gentilezza del presidente se i rendiconti che si mandano per telegrafo alle provincie provengono dal Ministero oppure dalla Camera; se provengono dal Ministero io ho nulla a dire, ma se provengono dalla Camera è un'altra cosa.

PRESIDENTE. Onorevole Ara, permetta che le faccia subito una dichiarazione.

Se ella avesse assistito alla discussione che ebbe luogo l'anno scorso del bilancio della Camera, si sarebbe ricordato come la Presidenza ha dichiarato che, riguardo a qualunque telegramma che parte da Roma, e riferisca quello che ha avuto luogo alla seduta della Camera, la Presidenza è assolutamente estranea, come è estranea a qualunque altra relazione della seduta della Camera.

ARA. Accetto volentieri la dichiarazione fatta dall'onorevole nostro presidente, perchè trovai delle irregolarità nel telegramma stato spedito l'altro giorno.

FABRIZI. Se ben mi ricordo, in quella tornata fu stabilito come da quel giorno in poi la Camera dovesse avere un segretario che si occupasse della redazione di questi telegrammi.

PRESIDENTE. Scusi, onorevole Fabrizi, questo non è esatto, perchè fu bensì fatta una tale proposta, ma la

Camera non ha presa alcuna risoluzione; anzi la Presidenza si è anche dichiarata estranea al resoconto riassuntivo della seduta nella *Gazzetta Ufficiale*.

Se ci fosse stato un voto della Camera, stia sicuro l'onorevole Fabrizi che la Presidenza non avrebbe mancato di eseguirlo.

FABRIZI. Sarebbe però desiderabile che la Camera ritornasse su questa questione.

PRESIDENTE. Onorevole Fabrizi, ella avrà diritto di fare questa proposta quando verrà in discussione il bilancio della Camera.

Pongo ai voti l'approvazione del processo verbale.

(È approvato.)

BERTEA, segretario, espone il seguente sunto di petizioni.

686. Iermini Giulio, sostituito procuratore del Re nella città di Pisa, invoca dalla rappresentanza nazionale un provvedimento legislativo che lo restituisca in tempo utile a produrre la domanda per essere ammesso a godere i diritti accordati dall'articolo 1 della legge 2 luglio 1872, n° 892.

687. Piacentini Cesare, in nome del consorzio degli appaltatori dei teatri melodrammatici sedente in Milano, rassegna alla Camera alcune proposte di modificazioni da introdursi nel progetto di legge sui diritti d'autore.

688. Il prefetto della provincia di Arezzo invia al Parlamento una memoria del sindaco di Cortona per la congiunzione delle ferrovie aretina e senese colla linea Cortona-Acquaviva.

689. Il senatore Carlo Cadorna fa istanza alla Camera affinchè voglia deliberare senza dilazione intorno

al progetto di legge che ha per scopo di fare cessare il mercato di fanciulli onde impiegarli in professioni girovaghe, che tuttora continua a grande offesa della umanità e disdoro dell'Italia.

PRESIDENTE. Hanno chiesto un congedo: l'onorevole De Caro, per motivi di salute, di giorni venti; l'onorevole Podestà, per servizio pubblico, di una settimana; l'onorevole Rey, per affari particolari, di quaranta giorni.

(Questi congedi sono accordati.)

PRESENTAZIONE DI UNA RELAZIONE.

PRESIDENTE. Invito l'onorevole Di San Marzano a venire alla tribuna per presentare una relazione.

DI SAN MARZANO, relatore. Ho l'onore di presentare alla Camera la relazione sul progetto di legge pel reclutamento dell'esercito. (V. Stampato n° 158-A)

PRESIDENTE. Questa relazione sarà stampata e distribuita.

DISCUSSIONE DELLO SCHEMA DI LEGGE PER IL RIORDINAMENTO DEL PERSONALE DI CUSTODIA DELLE CARCERI.

(V. Stampato n° 134)

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del progetto di legge relativo al riordinamento del personale di custodia delle carceri e luoghi di pena.

L'onorevole ministro accetta che si apra la discussione sul progetto della Commissione?

LANZA, ministro per l'interno. Accetto il progetto della Commissione, riservandomi però di proporre qualche emendamento che credo sia necessario, come correzione di qualche errore che forse è della tipografia.

PRESIDENTE. La discussione generale su questo progetto di legge è aperta.

Se niuno chiede di parlare, si passerà alla discussione degli articoli.

DE PORTIS. Domando la parola.

PRESIDENTE. L'onorevole De Portis ha facoltà di parlare.

DE PORTIS. Il progetto di legge che stiamo discutendo credo certamente avrà l'approvazione della Camera, siccome quello che porta un rimedio ad alcuni dei mali che si lamentano nelle nostre carceri.

Io colgo questa circostanza per fare una raccomandazione all'onorevole presidente del Consiglio, ministro dell'interno, ed è che, non potendo purtroppo togliere tutti i mali che affliggono le carceri, e ciò per le ragioni che sono svolte sia nella relazione ministeriale, sia nella bella e coscienziosa relazione della Giunta, almeno si cerchi di togliere quello che è possibile, come si fa nella presente legge relativamente al personale dei carcerieri.

La domanda che io fo all'onorevole ministro si è che voglia in tutti i modi possibili cercare di ovviare al gravissimo inconveniente che si verifica in molte carceri, dove, cioè, giovani molte volte imputati di leggeri fatti sono posti in compagnia di uomini imputati di fatti gravissimi.

Io nello scorso anno ho visitato una carcere, nella quale con grave mio dolore ho veduto dei giovani che erano stati arrestati per piccole cause, ed erano una prima volta in carcere, e si trovavano con malfattori che aspettavano d'essere condannati per grassazioni, per omicidi e per altri simili delitti. Purtroppo le statistiche ci fanno vedere come il maggior numero dei delinquenti sia dei recidivi; il che indica che la carcere non moralizza di certo. Questa è la raccomandazione che io voglio fare all'onorevole ministro dell'interno. Capisco che vi sono delle difficoltà; pure alcune di queste con ordini precisi, con un'attiva sorveglianza credo si possano superare.

Mi permetta in questa circostanza che io le faccia un'altra osservazione.

Egli, cui sta certamente a cuore questo gravissimo argomento, fin dal novembre 1871, mi pare, nominava una Commissione, che aveva l'incarico di studiare questa triste materia. Fra i nomi degli egregi che compongono quella Commissione, nomi illustri e rispettabili sotto ogni riguardo, io non ho veduto i nomi di altri illustri nostri colleghi i quali con legittimo orgoglio possono dire di essere stati vari anni, i più belli forse della loro vita, in carcere. Io credo che questi sarebbero stati i più idonei a studiare l'argomento. Questi conoscono certamente tutti i sotterfugi che usano i carcerati per deludere la vigilanza dei carcerieri. Questi sarebbero stati quelli che avrebbero saputo meglio di qualunque altro indicare quali sono i mezzi per eludere i carcerieri; questi sarebbero stati quelli che avrebbero potuto più facilmente indicare quali sono le cose che più pesano e quelle che meno pesano ai carcerati.

Per conseguenza, se l'onorevole ministro avesse in altra circostanza da nominare una di queste Commissioni, io credo che la maggioranza di essa dovrebbe essere scelta tra questi, perchè egli sa meglio di me quanto valga una lunga pratica.

Concludo quindi pregando nuovamente l'onorevole ministro a studiare accuratamente perchè il più possibile sia mantenuta la divisione fra quelli che una prima volta entrano in carcere, e quelli che altre volte vi sono stati e che sono imputati di gravissime colpe.

MINISTRO PER L'INTERNO. Io approvo ampiamente le osservazioni fatte dall'onorevole De Portis, riguardo alla convenienza, sotto l'aspetto morale, sotto l'aspetto umanitario, e anche della giustizia, di separare i diversi detenuti imputati di reati, secondo la gravità dei reati stessi, e secondo l'età; ma posso assicurare che

queste precauzioni si prendono, che queste separazioni si fanno ovunque ce n'è la possibilità.

Non bisogna dimenticare che lo stato materiale delle nostre carceri lascia molto, molto a desiderare, che occorrerebbe, particolarmente per le carceri giudiziarie, di fare molti nuovi stabilimenti, ove appunto le camere fossero distribuite in modo adatto a quella separazione cui accennava l'onorevole De Portis.

Ma, per quanto lo permettono i locali, questa separazione ha sempre luogo; e certo non è per mancanza, per inavvertenza, per incuria dell'amministrazione, se in qualche carcere non può essere pienamente attuata, ma solo in parte per la disposizione dei locali di cui si tratta.

Non potrei però ammettere l'appunto, quantunque espresso con parole benevole, che l'onorevole De Portis ha voluto dirigere al Ministero dell'interno, di non avere, nella Commissione nominata nel 1871 per studiare le questioni riguardanti le carceri, compreso anche deputati e altre persone, le quali pei loro studi, e anche per l'esperienza acquistata nelle dolorose prove che dovettero subire, espiando, secondo le crudeli sentenze dei cessati Governi assoluti, la pena del loro liberalismo, erano più in grado di dare un buon giudizio in proposito. Non può farsi rimprovero di ciò al Governo nè al ministro dell'interno, poichè sappia l'onorevole De Portis che quella Commissione era stata nominata soltanto per preparare alcune questioni, le quali avrebbero dovuto discutersi in seno del Congresso internazionale da tenersi a Londra, e che doveva risolverle. Il Governo non ebbe in tale occasione altro scopo se non quello di porre le questioni relative ai diversi sistemi carcerari, alla graduazione delle pene e al modo di espiarle, all'ordinamento del personale per la custodia dei carcerati, al modo di educazione e d'istruzione dei carcerati medesimi.

Ma vi fu un'altra Commissione nominata parecchi anni prima, credo nel 1866, la quale si occupò seriamente di questa materia, e fece un elaboratissimo lavoro, che venne consegnato, se non isbaglio, in principio del 1869, o sulla fine del 1868. Quella Commissione comprendeva certo uomini eminenti per scienza, per studi particolari, come anche per esperienza personale nella materia. Ma credo che qui non è l'occasione per entrare a discutere intorno ai diversi sistemi penitenziari; solo ho creduto mio debito di accennare il motivo pel quale non erano stati compresi in quella Commissione del 1871 altre persone, le quali certamente avrebbero potuto farne degnamente parte, e concorrere efficacemente anche coi loro lumi a sciogliere cotali questioni.

TOCCI. Io, a dire il vero, mi oppongo al presente progetto di legge, non già nell'interesse dell'economia, per la spesa di circa 700,000 lire che essa può importare.

L'argomento delle carceri in generale è tema gravissimo che richiama ora l'attenzione di tutti i filan-

tropi, di tutti i Governi civili d'Europa: ed una prova ne è l'ultimo Congresso penitenziario tenutosi a Londra. Perciò non vi farò opposizioni con ragioni desunte dalla ristrettezza del bilancio, perchè la ritengo questione gravissima da non potersi posporre a considerazioni di finanza od a qualunque altro riguardo.

È un'obbiezione di altro genere e domando se questo miglioramento delle condizioni del personale degli impiegati delle carceri, è quello di cui realmente si ha principalmente bisogno per le carceri in Italia?

Con questa somma avremo solo provveduto a una parte; sì, ma avremo con ciò provveduto a migliorare le condizioni dei carcerati e che è ciò che più deve premere e tutto quello che più si deplora nello stato delle carceri in Italia?

Io trovo nella relazione della Commissione del bilancio del 1870 che l'Italia ha maggior numero di personale carcerario e maggior numero di case di pena della stessa Francia. Prima di accrescere il soldo al personale carcerario attuale, io domanderei se il Governo ha studiato la questione se si possa ridurre il numero così degli impiegati, come quello delle case di pena; e pensare in seguito a migliorarne le condizioni, così del personale, come delle carceri che rimarrebbero.

E diffatti, nella stessa diligente ed accurata relazione, io trovo che l'Italia ha 22 bagni penali, mentre la Francia, prima della deportazione, ne aveva soli 2: quello di Tolone e quello di Brest.

Di case di pena la Francia ne aveva 30, l'Italia 72, talune con non più che 90 detenuti, altre con 50, talune, come Ischia, con 35. È nota quella stessa relazione qualcuno dei bagni di pena che potrebbe essere soppresso, come Porto Empedocle con 170 detenuti.

Ora, prima di decidermi a consentire le spese pel personale carcerario in queste strettezze finanziarie, che non permettono di allargare la mano per grandi riforme, quali si desidererebbero da tutti noi, è naturale che io abbia rivolto la precedente domanda, e detto: avete voi studiato, onorevole ministro, la questione di questa riduzione possibile di case di pena e di personale per proporre in seguito il miglioramento delle case stesse prima e poi del personale che rimarrebbe?

La stessa relazione di questo progetto di legge ci fa osservare che il personale carcerario nostro attuale, guardato in relazione al numero dei detenuti, sta al 7 per cento; in Francia al 6 2/9 per cento; in Prussia al 6 1/9 per cento. E l'onorevole relatore della Commissione fa riflettere che là basta un minor numero di personale dirigente, perchè le case di pena sono in migliore stato che non sieno in Italia, quindi offrono minore pericolo di evasioni.

Ebbene, quando voi mi chiamate a votarvi circa 700,000 lire di spese annue in più, che equivalgono ad un capitale di circa 20 milioni, io vi fo anche un'altra

obbiezione e vi dico: impiegatele a migliorare le case stesse, perchè così potrete ridurre il personale.

Io non credo, in conclusione, che in Italia sia la condizione del personale carcerario che debba richiamare prima l'attenzione della Camera. Chi ha visto le carceri, e specialmente talune delle provincie lontane, si ricorda bene l'orribile descrizione che un nostro celebre pubblicista faceva delle carceri d'Italia con queste parole:

« Non sono molti anni che il sesso, l'accusa, la follia, l'assassinio, la scelleratezza, l'innocenza, la modestia, la decenza, la prostituzione e perfino la demenza, si stipavano confusamente nella stessa immonda spelonca, e non è d'uopo salire ai nostri padri quando il fermento impuro generava le febbri e tutti i malanni che poi desolavano le popolazioni circostanti. »

Qui il pubblicista si riferiva a tempi che credeva passati per l'Italia: ignorava, dal luogo in cui scriveva, che vi sono molti luoghi in Italia anche adesso che si trovano in queste condizioni che eccitavano la sua commiserazione, senza bisogno di rimontare a tempi passati.

Quindi, in vista di queste ragioni, considerando lo stato di talune carceri e non poche, quasi di tutte le carceri delle provincie lontane che non sono sotto gli occhi immediati dell'autorità, a me non fa cuore di consentire una spesa così considerevole pel solo personale dei carcerieri.

Miglioriamo, se vi piace, la condizione dei carcerieri, ma possiamo dimenticare quella dei carcerati? Io credo che questa anzi tutto debba richiamare l'attenzione del Governo e della Camera.

Si dice: noi abbiamo degli studi di una Commissione nominata il 1871 che deve riferire intorno al miglioramento delle case di pena. Ma questi studi si sa quanto tempo prendono. Ed in tutti i modi poi dico: perchè nel frattempo il Ministero mi chiama a votare questa spesa?

Io fo il dilemma: o questi studi sono prossimi al termine, ed allora rimandiamo questa legge al tempo in cui si presenteranno appunto questi studi completi di riforme; o questi studi devono ancora attendersi per lungo e lungo tempo, ed in tal caso, giacchè vogliamo fare delle spese in linea provvisoria, facciamole, ma non pel personale, perchè abbiamo ben altro da fare in questo ramo di amministrazione; facciamole per migliorarne i fabbricati. Poi vediamo se vi sia mezzo di migliorare in alcuni luoghi l'istruzione, dopo che avremo migliorati i fabbricati. Migliorando ed ampliando i fabbricati noi risparmieremo nella spesa del personale, perchè si avrà bisogno di minor numero di custodi in case di pene ben assicurate.

Vediamo che provvedimenti possiamo adottare per organizzare il lavoro, e provvedere, anche in questo modo, a moralizzare questa classe infelice di esseri disgraziati.

Per queste considerazioni, che non voglio prolungare, chiedo si respinga il presente progetto di legge, o si rimandi al tempo in cui il Ministero ci avrà presentato il risultato degli studi della Commissione nominata per presentare un piano di riforma delle carceri.

PRESIDENTE. L'onorevole relatore ha facoltà di parlare.

GUERZONI, relatore. La Camera ha udito che nessuno dei proponenti si è opposto in massima al concetto del presente progetto di legge; tutti hanno ammessa l'utilità, anzi la necessità, la dura necessità della istituzione di cui parliamo, e quindi il bisogno di migliorarlo coi provvedimenti che sembrassero più opportuni. Solamente l'onorevole Tocci ha sollevata un'obbiezione che può fare un grande effetto; l'obbiezione dell'economia.

TOCCI. No, no!

GUERZONI, relatore. Mi è parso che questa fosse la sostanza del suo ragionamento; mi è parso che egli dicesse: voi potreste migliorare le carceri, provvedere al riordinamento degli edifizii carcerari esistenti e risparmiare questa spesa...

TOCCI. Applicarla per le stesse carceri, ma più utilmente.

GUERZONI, relatore. Va bene; io seguirò l'onorevole Tocci anche su questo terreno che, a dir vero, io non aveva scoperto nel suo discorso.

L'onorevole Tocci dunque crede che lo Stato oggi potrebbe spendere meno, se si accingesse immediatamente al riordinamento delle carceri, alla costruzione di nuovi edifizii, abbandonando quelli che fossero ritenuti inservibili? Ma l'onorevole Tocci ha ben fatti i suoi conti? Io ne dubito. Anzitutto, la questione del riordinamento degli edifizii carcerari è connessa intimamente col sistema carcerario che si adotterà, perocchè, se si adotterà, poniamo, il sistema cellulare continuo, dovranno gli edifizii essere costruiti in base a quel sistema; se si adotterà invece il sistema cellulare interrotto od auburniano, come è chiamato, bisognerà pure adottare altro piano di edifizii. Dunque, nell'aspettazione della decisione intorno a questo sistema penitenziario, non si potrebbe oggi dar mano alla costruzione di edifizii i quali si opponessero in certo modo all'attuazione del sistema penitenziario stesso.

Ma, lasciando da parte questa pur grave considerazione, sa l'onorevole Tocci quanto costerebbe la costruzione di tutte le carceri occorrenti, volendo adottare il sistema cellulare che è prescritto dalla legge del 1864? Sa l'onorevole Tocci che cosa costerebbe la costruzione dei carceri cellulari per quei 36,000 (prego di notarli) quei 36,000 detenuti giudicabili che oggi sono accalcati nelle carceri giudiziarie? Dai conti accurati che io ho potuto ottenere e fare insieme coll'amministrazione delle carceri (amministrazione dili-

gentissima, lo dico a titolo di lode), risulterebbe che ogni cella verrebbe a costare 3000 lire. Ora, per 36,000 giudicabili, occorrerebbero 36,000 celle, il che porterebbe una spesa approssimativa di 108 milioni.

E non parlo dei bagni, non parlo delle case di pena (di cui solo 4 o 5 sono in buono stato), i quali contengono circa 20,000 condannati, pei quali occorrerebbero circa 40 stabilimenti a 500 condannati l'uno; perchè, aumentando il numero dei carcerati, bisogna aumentare di conseguenza i mezzi di vigilanza e fare degli edifizî enormi. Insomma la questione è in questi termini: se noi diamo mano alla costruzione di nuovi edifizî carcerari, noi andiamo incontro ad una spesa enorme, ad una spesa che assolutamente spaventerebbe, nelle attuali condizioni dell'erario. Ma non potendo fare questa spesa enorme non si deve far nulla? Non si deve pensare che gli edifici sono mal montati, che il personale di custodia è scarso, non in ragione assoluta, come ha calcolato l'onorevole Tocci, ma in rapporto coi carcerati, in ragione relativa; crescono, cioè, i carcerati del 10 per 100, mentre i custodi non sono stati aumentati che del 3 e 75 per 100.

Ma vi è un'altra considerazione, ed è che questo personale non si trova; che questo personale, dopo aver prestato per qualche tempo servizio nelle carceri, accortosi della gravità, del peso enorme, della durezza di questo servizio, chiede la sua licenza e se ne va.

Citerò un esempio. Il ministro della guerra aveva accordato un congedo anticipato a 300 militari che avevano diritto a congedo illimitato; per pochi mesi questi 300 militari sono entrati, dopo mille istanze e non poche concessioni, nel servizio carcerario; ebbene nel breve spazio di circa 6 mesi, un terzo di questi ha domandato il suo congedo, e intanto i carcerati fuggono; ed uno degli istrumenti pur troppo crudeli, ma insomma più necessari della tutela sociale, resta impotente.

Dunque se l'onorevole Tocci è persuaso del bisogno di provvedere a questo servizio carcerario, si persuade anche che l'accingersi ora a costruire nuove carceri, non condurrebbe certamente a quel sistema di risparmio che egli vagheggia. Evidentemente dovremo, come abbiam fatto e come dovremo fare per altri bisogni, intraprendere anche quest'opera, e lo faremo il giorno in cui avremo la forza di farlo, ed io mi auguro che sia presto; ma intanto provvediamo alle necessità più stringenti.

Prego quindi l'onorevole Tocci di non opporsi ad un progetto che l'amministrazione ha dovuto riconoscere essere richiesto imperiosamente dalle circostanze. Pensi che se non si migliora la condizione del personale delle carceri, se non si riordina questo personale in base a più accurati criteri, non lo si potrà avere in numero sufficiente e proporzionato ai servizi che deve rendere.

TOCCI. Debbo con mio dispiacere dichiarare che non mi posso ancora persuadere delle ragioni addotte dall'onorevole relatore.

Io non faceva proposte di semplice economia, ben sapendo che il Parlamento a certi bisogni come questi deve provvedere senza poter trincerarsi dietro le ragioni delle economie. Non ho neppur inteso fare una proposta pura e semplice di rimandare la spesa all'epoca in cui si farà la scelta definitiva del nostro sistema penitenziario. Io ho fatto questa questione: si chiedono circa 700,000 lire per accrescere il numero e migliorare la condizione dei carcerieri. Vi domando: non potete con questa somma fare nulla di meglio pei carcerati? Non potete migliorare i fabbricati prima che si faccia la scelta del sistema carcerario da adottarsi definitivamente? Questi bisogni mi paiono più urgenti, poichè le spelonche in cui stanno in alcuni luoghi i carcerati, e la condizione di questi eccitano non solo la pietà, ma l'orrore del visitatore. Credo che la Commissione avrà avuto i rapporti che a questo proposito avrà richiesto all'amministrazione. La Commissione non può non convenire con me sullo stato deplorabile delle carceri in generale e delle condizioni dei detenuti.

Se la Commissione mi avrà persuaso che il bisogno più urgente, l'opera migliore che si possa fare nel momento per le carceri sia quella del miglioramento del personale dei carcerieri e dei custodi, io darò il mio voto al progetto.

Non mi pare sufficiente la ragione addotta delle evasioni frequenti dei carcerati, che esigerebbero maggior numero di personale nelle carceri, perchè faccio un'altra questione, se cioè, migliorando i fabbricati esistenti, non si possa meglio ovviare al pericolo delle evasioni, anzichè coll'accrescimento dei carcerieri.

Io quindi resto nelle mie idee e mantengo la mia proposta di rigetto o di sospensione.

MINISTRO PER L'INTERNO. Tenterò la prova se posso essere più fortunato dell'onorevole relatore a persuader l'onorevole Tocci, e a farlo desistere dalla sua proposta di respingere il progetto di legge.

L'onorevole relatore mi pare che abbia addotte delle ragioni molto gravi e convincentissime. Ma forse se ne possono aggiungere delle altre che più direttamente rispondano alle obiezioni dell'onorevole Tocci.

L'onorevole Tocci, verso il termine del suo discorso, diresse quasi una domanda al ministro per sapere se veramente sia necessario di venire a questo provvedimento per migliorare, tanto moralmente, quanto economicamente, il personale delle carceri. Ora, io non esito ad affermare che, non solo è necessario, ma urgentissimo, per una ragione la quale venne già accennata dall'onorevole relatore, che cioè non si trova più il modo di rifornire il personale dei custodi, e bisogna prender talvolta delle persone le quali non hanno

bastante attitudine, nè fisica nè morale, per formar dei buoni custodi.

Vuol lasciare i carcerati senza una sufficiente custodia? Vuole assumersi questa responsabilità l'onorevole Tocci? Io credo che no, e che conseguentemente ammetterà l'urgenza di rimediare all'inconveniente esposto e pienamente provato dai dati statistici, che non è presentemente possibile il rifornire convenientemente il corpo addetto alla custodia delle carceri. Ma c'è qualcosa di peggio, ed è che questo corpo, essendo soggetto a un continuo movimento, il personale che se ne rinnova troppo spesso, non può acquistare quelle qualità che gli fanno d'uopo per ben adempiere al suo ufficio. Quelli che fanno parte di questo corpo sono quasi sempre nuovi al servizio, hanno poca conoscenza dei loro capi, e quindi è assai più difficile che i capi stessi possano avere nei subalterni quella fiducia che si richiede per un servizio tanto geloso.

Qui pertanto non si tratta d'altro che di provvedere a una necessità di amministrazione, di servizio urgente, che non si potrebbe differire senza grave pericolo per la società.

Non voglio ora esagerare il numero delle evasioni che avvengono di carcerati; ma è certo che questo numero, quantunque non sia tale da spaventare, potrebbe però aumentare, massime perchè il personale di custodia, invece di migliorare, deteriora; perchè, essendo difficile la scelta, bisogna contentarsi di chi si presenta, ed essere molto corrivi, molto larghi nelle ammissioni.

Mi pare che, dopo queste considerazioni, l'onorevole Tocci dovrebbe desistere dalla sua proposta di non discutere questo progetto di legge.

Da un altro lato poi, questo progetto ha due scopi, de' quali l'uno è di provvedere al miglioramento morale del personale. Ora questo miglioramento morale è necessario, sia quando si abbiano carceri con tutti i requisiti voluti per la custodia, sia che le carceri si trovino, come pur troppo da noi, in gran parte imperfette pel modo con cui sono costruite.

Nè sarà certamente un miglioramento perduto quello di cercare con questa legge di vantaggiare il personale suddetto, anche dallato economico; poichè è noto che esso è assai male retribuito, non essendovi alcun'altra nazione che retribuisca così poco il personale delle carceri come presso di noi. Anche questo è un motivo per cui si stenta a trovare frequentemente questo personale; e certamente, migliorandone le condizioni economiche, aumenteranno le domande.

Il miglioramento morale e il miglioramento economico di questo personale sono quindi condizioni che strettamente si collegano tra loro, e che è necessario di conseguire al più tosto pel pubblico bene.

Non credo poi esatta l'osservazione da lui fatta, che cioè da noi il personale di custodia sia molto più numeroso, in proporzione dei reclusi, di quello delle altre

nazioni. Alcune nazioni hanno un personale alquanto inferiore al nostro, ma altre lo hanno di molto superiore. Da alcuni dati statistici che mi sono procurato risulta che l'Italia ha 6 custodi e 213 ogni cento reclusi, la Francia ne ha 6 e 219, la Prussia 6 e 119, l'Olanda 6 e 415, il Belgio 8, l'Austria 8, l'Inghilterra per gli stabilimenti cellulari penali 6, per gli stabilimenti con lavoro all'aperto 9. Quindi egli vede che prendendo una media per tutti questi paesi e confrontandoli coll'Italia, non si può dire che il nostro personale di custodia sia più numeroso.

Ma io voglio far anche il confronto fra il personale di custodia dei nostri stabilimenti carcerari, che è di 6 e due terzi per cento carcerati, col personale meno numeroso che si ha in Prussia, che è di 6 e 1/9. Ebbene, su 50 mila carcerati, quale sarà la differenza? Sarà di circa duecento custodi, il che richiederà una spesa maggiore di 120 a 130 mila lire.

Non si può dunque accusare questa legge di un'esuberanza di personale, rispetto a quello degli altri paesi.

D'altra parte è da notare che, dove le carceri sono in cattivo stato, è forza tenere un personale di servizio più numeroso, perchè è necessaria una vigilanza costante, continua, non mai interrotta, nemmeno di un minuto, come ora occorre.

Quindi io prego l'onorevole Tocci a voler ritirare la sua proposta, non meno nell'interesse del servizio che in quello della società.

PRESIDENTE. La parola spetta all'onorevole Paternostro.

PATERNOSTRO PAOLO. Vi rinunzio perchè ha risposto l'onorevole presidente del Consiglio.

PRESIDENTE. L'onorevole Tocci non fa alcuna proposta?

TOCCI. Io ritiro la mia mozione, se il presidente del Consiglio prende l'impegno di presentare presto la legge che deve completare questa, la quale non è che un avviamento di miglioramento delle carceri, che non si ottiene migliorando i carcerieri senza badare ai carcerati.

Presenti una buona volta l'onorevole ministro questi provvedimenti e dia questo affidamento alla Camera che non si rimarrà qui con questa legge isolata, la quale non risolve la questione...

PATERNOSTRO PAOLO. Domando la parola.

TOCCI... e che per me, considerata esclusivamente in sè, non avrebbe utilità, perchè non intendo i carcerieri se non pei carcerati.

PRESIDENTE. L'onorevole Paternostro ha facoltà di parlare.

PATERNOSTRO PAOLO. (*Della Commissione*) Io vorrei far osservare all'onorevole Tocci che il Governo, nella sua relazione, quando presentò il progetto di legge, trattò a fondo questa questione dei locali delle carceri, ed espresse tutte le ragioni per le quali non era

possibile per il momento di avere quel perfezionamento al quale tutti aspiriamo; che si faceva e si sarebbe fatta qualche cosa, ma che si presentavano delle difficoltà. Nella stessa relazione è detto chiaramente che il Governo si preoccupa della questione, e che, quando sarà possibile, presenterà quelle proposte che crederà opportune.

Io quindi pregherei l'onorevole Tocci a rimandare ad altro tempo la questione dei locali delle carceri, e di occuparsi per ora della legge in discussione che riguarda il personale carcerario.

PRESIDENTE. Non essendovi proposte, si passerà alla discussione degli articoli.

« Art. 1. Il servizio di custodia dei detenuti nell'interno degli stabilimenti penali, delle carceri giudiziarie, circondariali e loro succursali, la scorta e custodia dei detenuti che lavorano all'aperto fuori degli stabilimenti medesimi, sono affidati ad un corpo di guardie speciali coadiuvato, ove il bisogno lo richieda, anche dalla forza armata.

« Eccettuati i casi suindicati, le guardie non possono essere chiamate ad alcun servizio fuori degli stabilimenti. »

BRUNET. Mi pare che tra la redazione dell'articolo ministeriale e quello della Giunta vi sia una divergenza la quale sembra opportuno di definire.

Nell'articolo 1 del Ministero è detto che il servizio di custodia negli stabilimenti di pena è fatto da un corpo speciale di guardie. Quindi è detto che possono queste guardie fare un servizio all'esterno col concorso della forza armata. Questo articolo definisce in modo chiaro che il servizio interno delle carceri si fa assolutamente da queste guardie speciali; ma non accenna che mai possano queste guardie essere coadiuvate dalla forza pubblica. La ragione di quest'articolo mi sembra chiara.

Ora l'articolo della Commissione è redatto in modo che lascierebbe aperto il dubbio che il servizio interno delle carceri potesse anche essere coadiuvato dalla forza pubblica.

Io quindi pregherei l'onorevole relatore a voler dare una spiegazione a questo riguardo. Io non entro nel merito, solo faccio quest'osservazione, perchè in fatto di leggi non è mai soverchia la precisione.

GUERZONI, relatore. La Commissione crede veramente che non vi sia tra il suo articolo e quello del Ministero alcuna differenza sostanziale, ma solo una differenza di forma, sulla quale essa lascia giudice la Camera.

BRUNET. Domando la parola.

GUERZONI, relatore. Quanto all'osservazione dell'onorevole Brunet, io rispondo che il concorso della forza armata può essere richiesto quando si tratti di custodire detenuti che lavorano all'aperto fuori degli stabilimenti carcerari. In questo caso può darsi che le guardie carcerarie non siano sufficienti, e che avvenga un caso qualunque per cui sia da chiedere l'aiuto della

forza armata. Ed è questo concetto che esprime chiaramente l'articolo della Commissione.

L'articolo del Ministero produceva lo stesso effetto; solamente noi abbiamo creduto di raccogliere in una sola proposizione tutti i servizi che le guardie dovevano fare rispetto ai detenuti, sia che questi fossero nell'interno degli stabilimenti, sia che fossero in quella parte di terreno annesso agli stabilimenti e destinato al lavoro penale. Ed abbiamo messo in un secondo capoverso l'eccezione di quei casi nei quali le guardie carcerarie non potessero essere chiamate.

Questa è tutta la modificazione che noi abbiamo portata. Abbiamo nel primo capoverso stabiliti tutti i servizi che le guardie carcerarie debbono fare, ed abbiamo nel secondo capoverso dichiarato quale è il servizio a cui le guardie non potranno essere chiamate, cioè di accompagnare, di scortare i detenuti fuori degli stabilimenti. Perocchè, secondo il vecchio regolamento che governava questa materia, avveniva che le guardie carcerarie fossero obbligate a scortare i detenuti dalle carceri al tribunale e viceversa.

Ora, questo distraeva necessariamente le guardie dal principale loro ufficio, che è certo la custodia e il servizio nell'interno degli stabilimenti, intendendosi qui per interno degli stabilimenti anche quel terreno qualsiasi che era annesso allo stabilimento penale e nel quale i detenuti sogliono lavorare. Laonde, perchè questa distrazione non avvenisse, si è detto: le guardie non avranno l'obbligo di scortare i detenuti dagli stabilimenti ai tribunali o ad altre carceri, e questo toccherà agli altri corpi di forza armata di cui lo Stato può disporre.

PRESIDENTE. L'onorevole Bortolucci ha facoltà di parlare.

BORTOLUCCI. Le osservazioni fatte dall'onorevole Brunet mi paiono di molta gravità, e le spiegazioni che sono state date dal signor relatore non mi acquistano abbastanza.

PATERNOSTRO P. Domando la parola.

BORTOLUCCI. E la ragione la dirò brevemente.

Quest'articolo primo comprende il servizio delle carceri anche giudiziarie, nelle quali si custodiscono i detenuti sotto processo. Il concetto del Ministero nel primo articolo del suo disegno di legge è ben determinato, è ben designato. Egli vuole infatti che il servizio carcerario sia eseguito da un corpo di guardie speciali, destinate *ad hoc*, che abbiano cioè la custodia e la vigilanza delle carceri, siano di espiazione di pena, siano di semplice prevenzione.

Tale è pure il concetto racchiuso nell'articolo primo del progetto della Commissione. Ma, secondo la redazione del Ministero, è chiaro che il servizio interno deve essere fatto esclusivamente dai guardiani o custodi carcerari, e così pure il servizio esterno, salvo di essere coadiuvato in quest'ultimo da altra forza armata, ove il bisogno lo richieda. Mentre all'incontro,

secondo la redazione della Commissione, tale coadiuvamento può estendersi anche al servizio interno.

Se questo fosse, ognuno vede che, rapporto al servizio delle carceri giudiziarie, possono verificarsi degli inconvenienti di non poco rilievo, in quanto, non dirò alla sicurezza, ma alla segretezza dei detenuti tanto necessaria durante il processo. Come questa può ritenersi infatti abbastanza garantita dai guardiani o custodi ordinari che sono già noti all'autorità giudiziaria, e ne godono la fiducia appunto per la qualità delle loro funzioni, non così può dirsi di quei militari che potessero essere chiamati in sussidio al servizio non solo esterno, ma anche interno senza che ne fosse avvertita la stessa autorità, come avverrebbe quando il coadiuvamento fosse di ordinaria attribuzione e competenza. Onde io desidererei dalla Commissione e dal Ministero una spiegazione in proposito, secondo la quale fosse bene stabilito che al servizio interno delle carceri non possono essere chiamati altri militari ed altri agenti diversi dalle guardie, salvo, bene inteso, il caso di assoluta necessità, come sarebbe di ammutinamento o ribellione di detenuti o di altri simili gravi frangenti, nei quali il bisogno di mantenere l'ordine, la istantaneità della chiamata e la stessa precarietà del servizio possono mettere al coperto da ogni altro inconveniente e pericolo.

GUERZONI, relatore. Io credo che siamo più d'accordo coll'onorevole Bortolucci, di quello che a prima vista possa parere.

L'onorevole Bortolucci vuole che il servizio interno delle carceri sia esclusivamente affidato alle guardie carcerarie, e non vorrebbe che penetrasse nelle carceri altro corpo armato, se non quando accadesse qualche straordinaria sommossa, o ribellione. Ma questo è appunto quello che esprime chiaramente il progetto della Giunta, ed anche quello del Ministero, poichè in quelle parole *ove il bisogno lo richieda* vi è l'ipotesi di tutto quanto possa accadere nelle carceri, che richiegga appunto l'intervento della forza armata. Non si sarebbero potuti specificare i singoli casi, il caso di ribellione, ecc.; era necessario di adottare una formola generale che abbracciasse tutti gli eventi possibili.

Noi crediamo che la nostra redazione risponda interamente anche al concetto dei preopinanti che hanno creduto di muoverci censura.

DI SAN MARZANO. Certo la Commissione intenderà la cosa come l'ha esposta l'onorevole relatore, ma l'articolo 1 pare accenni in modo diverso, perchè quella frase non contempla soltanto il caso di forza maggiore, di un movimento tumultuario nell'interno del carcere, ma si potrebbe applicare a tante altre cose, e, tra le altre, anche alla deficienza del personale carcerario.

La frase *ove il bisogno lo richieda* si può applicare a casi differenti, e io non credo che si possa stabilire per legge che si abbia ad impiegare la forza armata nei servizi interni delle carceri, che frazioni dell'e-

sercito possano essere quasi normalmente adoperate in tale servizio.

Perciò pregherei l'onorevole ministro che mi voglia favorire una risposta con cui distruggere questo dubbio, perchè altrimenti si potrebbero adoperare i nostri soldati nel servizio ordinario delle carceri, non solo per la guardia dei detenuti che lavorano all'esterno, ma anche per i servizi dei detenuti che sono nell'interno delle carceri.

ALLI-MACCARANI. Le leggi a me piace che sieno formulate in modo da comprendere principii generali senza dettagli, i quali s'attengono all'applicazione. Con questo criterio esaminando l'articolo in questione, per dire il vero, io divido l'opinione dell'onorevole relatore, inquantochè, tra le due redazioni del primo articolo, trovo che in sostanza non vi è discrepanza. Tanto il progetto del Ministero, quanto quello della Commissione vogliono stabilire che il servizio delle carceri sia fatto da un corpo di guardie appositamente a ciò distinto, e vogliono escludere che queste guardie vengano impiegate in altri uffici, e specialmente in quei servizi che qualche volta in addietro gli si attribuivano, di accompagnare i carcerati dall'uno all'altro stabilimento. Se esaminino i due articoli, ambidue mi dicono questo, ma l'articolo della Commissione lo dice in un termine più complessivo e in modo che dà luogo a migliore applicazione, inquantochè indica nel primo paragrafo tutte le attribuzioni che si danno alle nuove guardie, e poi scende nel secondo paragrafo alla eccezione unica, per la quale si vuole che le guardie non possano essere chiamate ad alcun servizio fuori degli stabilimenti.

È semplice il modo di dire, è veramente italiano per me, e comprende tutti i casi.

Ma un'obbiezione veniva accampata dall'onorevole Di San Marzano. Egli diceva: badate, siccome nell'interesse pubblico sta che nelle carceri il servizio sia fatto soltanto dalle guardie, così quando avete detto che talvolta possono essere coadiuvate dalla forza armata, quasi date facoltà che in casi eccezionali, altre guardie fuori di quelle che sono carcerarie possano prestare servizio.

In apparenza la obbiezione ha aggiustatezza, ma se esaminiamo la questione con tutto il criterio grammaticale, troviamo che è espresso benissimo l'articolo in modo da escludere ciò che escludere si vuole. Se l'articolo avesse parlato di guardie in genere, potrebbe nascere confusione e credersi che i carabinieri, i militari, insomma le persone a cui è affidato il servizio delle armi, potessero essere rimosse dalla loro destinazione principale e temporaneamente applicate al servizio carcerario; ma quando si adoperano le parole *forza armata* e la si incarica, non di cooperare, ma di *coadiuvare*, con questa parola s'indica abbastanza quello che noi vogliamo, inquantochè si fa relazione all'attitudine rinforzante degli altri agenti; cosicchè rimane

espresso che la cooperazione non si vuole ammettere se non quando vi sia bisogno di adoperarla ad aumento di forza. Ed è bene che si dica in questo modo, perchè disgraziatamente non di rado avviene che le guardie carcerarie siano insufficienti a reprimere le turbe dei detenuti e che ricorra il bisogno della coadiuvazione dei militari delle armi effettive.

Per queste considerazioni io sono di parere che si debba tenere ferma la redazione proposta dalla Commissione.

PRESIDENTE. Non essendovi proposta contro l'articolo primo...

BRUNET. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

BRUNET. La questione è questa: in sostanza si vuole o no che nel servizio interno delle carceri possano concorrere i soldati?

PATERNOSTRO P. (Della Commissione) Ma no!

BRUNET. L'articolo della Commissione, per quanto si voglia esaminare, lascia questo dubbio, cioè, lascia la facoltà di servirsi della forza armata anche nell'interno delle carceri.

Quindi io credo che sarebbe meglio modificare l'articolo.

GUERZONI, relatore. Si metteranno alle porte se succede qualche tumulto.

MINISTRO PER L'INTERNO. Quando è detto nell'articolo 1 che sono istituite delle guardie speciali per la custodia dei detenuti nell'interno degli stabilimenti, naturalmente non può più ammettersi che nei casi ordinari vi debba intervenire un'altra forza. Nè d'altra parte è necessario dichiarare che, in circostanze straordinarie, come in caso di sommossa, di rivolta di detenuti, si possa richiedere la forza pubblica; questa facoltà è già sancita dalle nostre leggi, e nessuno quindi vorrà contestarla. Sarebbe dunque affatto inutile il comprendere questo caso nella presente legge.

Capisco che stando alla semplice lettera dell'articolo, possa sorgere questo dubbio, cioè a dire che il ministro dell'interno, o i direttori delle carceri, abbiano la facoltà di chiamare anche la forza militare per il servizio ordinario delle carceri; ma, se si bada pure allo spirito di esso, alla natura dell'istituzione che qui si crea di un corpo speciale, non potrebbe darsi a questo articolo un tale significato.

Tuttavia, se la Commissione, per maggior chiarezza volesse acconsentire che dopo le parole: « ad un corpo di guardie speciali coadiuvato » si aggiungesse: *e all'esterno*, mi pare che in questo modo si toglierebbe ogni possibile dubbio; perchè, ripeto, in quanto alla facoltà di chiamare la forza militare per reprimere delle sommosse, o impedir delle evasioni, sarebbe inutile il sancirla ora con un articolo speciale, poichè l'autorità pubblica è già investita di questo diritto dalle leggi esistenti. Quindi, mentre mi pare che non ci sia necessità di dichiarare che la legge provvede

per i casi straordinari, da un altro lato reputo utile il determinare se sia all'esterno o all'interno che la forza armata può essere chiamata nei casi ordinari.

Dove la forza armata può essere chiamata, oltre i casi straordinari di sommossa, di minacciata evasione, si è, per esempio, quando i condannati ai lavori forzati, lavorano all'aperto, o in aperta campagna, o anche in un recinto popolato, e che, come spesso avviene, per precauzione, oltre all'assistenza e alla custodia delle guardie carcerarie, si richiede il concorso dell'arma dei carabinieri, e, dove non sia sufficiente il numero di questi, si ricorre anche a quello di qualche soldato che si trovi quivi di presidio. Ma questo caso di custodia straordinaria sarebbe pur sempre compreso nell'ultimo inciso del primo capoverso, ove si dice: « e all'esterno, ove il bisogno lo richieda, anche dalla forza armata. »

Del resto, me ne rimetto alla Commissione.

PATERNOSTRO PAOLO. (Della Commissione) Non è perchè la Commissione sia molto tenera della sua redazione che noi insistiamo perchè si voti l'articolo come la Commissione l'ha formulato; ma bensì per le ragioni che la mossero a formulare l'articolo nel modo che vi è presentato.

Parve alla Commissione che, facendo una legge speciale che regoli il servizio carcerario, il dichiarare che la forza armata può essere solamente richiesta per il servizio esterno, fosse un dichiarare che non è permesso mai richiederla per un servizio interno.

L'onorevole presidente del Consiglio porta opinione che le leggi generali danno il diritto al Governo di far intervenire la forza armata dovunque il bisogno ci sia nei casi straordinari. Quindi, dice egli, se ci sarà una rivolta nelle carceri, io ho diritto di chiamare la forza armata e farla intervenire. Dunque il dirlo in questa legge è inutile, perchè il diritto è accordato dalla legge generale.

Siamo d'accordo, onorevole presidente del Consiglio, ma quando voi non fate espressa esclusione, quando nulla dite e vi rimettete alla legge comune; ma se in una legge come questa, speciale, voi l'escludete parlando solo di intervento esterno, voi non avete più questo diritto; dimodochè con la redazione voluta dal ministro, il giorno in cui accadesse il caso che la forza armata fosse necessaria nell'interno delle carceri per una sommossa, per una rivolta, per una diserzione di tutte le guardie carcerarie di custodia, il Governo non potrebbe, senza violare la legge, fare intervenire la forza armata nell'interno delle prigioni.

Ecco perchè la Commissione ha voluto redigere l'articolo in maniera che fosse evidente, come il servizio ordinario di custodia delle carceri sia affidato ad un corpo speciale, coadiuvato in caso di bisogno straordinario dalla forza armata.

È evidente, signori, che la forza armata non può essere e non è chiamata per il servizio ordinario delle

carceri, ma solo in bisogni straordinari. Volete redigere l'articolo in un'altra maniera? Fatelo pure; ma se volete aggiungere esclusivamente, come propone l'onorevole presidente del Consiglio, dopo la parola *coadiuvato* le parole *all'esterno*, la Commissione dovrebbe opporvisi, perchè il Governo sarebbe vincolato, nè potrebbe far intervenire la forza armata nell'interno delle carceri se il bisogno lo richiedesse.

Conchiudo: se i proponenti crederanno di dover formulare l'articolo in altra maniera più chiara per togliere ogni equivoco, purchè sia mantenuto il nostro concetto, lo facciano pure, e la Commissione vedrà se può accettarlo; però essa ritiene che non ve ne sia il bisogno, e confida che la Camera voterà l'articolo come è formulato.

PRESIDENTE. Dunque sono due le proposte. Una dell'onorevole Brunet, che sostituisce come emendamento l'articolo 1 del progetto ministeriale a quello della Commissione; l'altra del ministro dell'interno che consiste nel mettere: « all'esterno » dopo la parola *coadiuvato*.

Porrò anzitutto ai voti la proposta dell'onorevole Brunet.

BRUNET. La ritiro, e mi unisco alla proposta dell'onorevole ministro dell'interno.

PRESIDENTE. In tal caso porrò ai voti la proposta dell'onorevole ministro.

MINISTRO PER L'INTERNO. Non vorrei permi in opposizione con la Commissione per una cosa che, tanto da una parte quanto dall'altra, non si crede assolutamente necessaria, ma soltanto esplicativa, e quindi la ritiro.

PRESIDENTE. Allora non rimane altro che mettere ai voti l'articolo 1 proposto dalla Commissione.

(La Camera approva.)

« Art. 2. Fra i concorrenti al posto di guardie possono essere ammessi anche i militari in congedo illimitato e quelli iscritti alla seconda categoria. Essi, quando sono definitivamente ammessi nel corpo delle guardie e finchè ne fanno parte, non saranno chiamati sotto le armi nell'esercito. »

A quest'articolo è proposto dagli onorevoli Giudici e Di San Marzano un emendamento il quale consiste nel sostituire alle parole « e quelli iscritti alla seconda categoria » le seguenti: « quelli appartenenti alla milizia mobile. »

È presente l'onorevole Giudici?

Voci. Non è presente.

DI SAN MARZANO. Non essendo presente l'onorevole Giudici, dirò alcune parole in sostegno di questo emendamento anche da me firmato.

Nel progetto della Commissione come in quello del Ministero si stabilisce che un soldato pel semplice fatto d'essere entrato nelle guardie carcerarie è dispensato, finchè vi rimane, dal prestare servizio nel corpo cui apparteneva, anche in tempo di guerra.

Ora io credo che questo sia troppo. Sta bene che il Governo possa accordare queste dispense, lo ha fatto e lo farà ancora per assicurare il servizio delle carceri, ma non è cosa egualmente ammissibile che il soldato in congedo illimitato che è passato nelle guardie carcerarie abbia il diritto assoluto di non essere chiamato sotto le armi nell'esercito.

Non è che col nostro emendamento s'intenda privare il Governo della facoltà di trattenerne questi militari nel servizio delle carceri; ma si mira soltanto a non investirli di un diritto da accampare di fronte al Governo. Questa mi pare veramente una eccezione che non abbia fondamento.

Di più devesi considerare che questo diritto che si chiede qui per le guardie carcerarie già la legge di sicurezza pubblica lo estende alle guardie di sicurezza, e nel progetto di legge sul reclutamento si propone estenderlo pure alle guardie doganali.

Ora, avendo già esenti un numero che ignoro di guardie di pubblica sicurezza, il voler in oggi estendere questo diritto a quattro mila guardie carcerarie che credo siano, ed il doverlo poi logicamente accordare anche alle dieci o dodici mila guardie doganali, a mio avviso, sarebbe troppo; del resto, la Commissione incaricata dell'esame del progetto di legge sul reclutamento, e della quale ho l'onore di far parte, proporrà lo stesso emendamento, se non uguale nella forma, almeno nella sostanza, quando verrà in discussione quella legge.

PRESIDENTE. La Commissione ha bene afferrato il senso dell'emendamento? Esso consiste nel dire che detta esenzione è concessa a quelli che sono iscritti nella milizia mobile, perchè la seconda categoria, osservava l'onorevole Di San Marzano, fa parte della prima linea di combattenti, mentre la milizia mobile non è chiamata a formare che la seconda linea.

MINISTRO PER L'INTERNO. Io ho compreso così bene il senso dell'emendamento dell'onorevole Di San Marzano, che stimo di dover dire che, ove venisse introdotto in quest'articolo, questo diventerebbe affatto senza efficacia.

L'emendamento ferisce nel cuore la legge, perchè, se ci togliete appunto il modo di poter rifornire il personale, limitandone la ricerca alla sola milizia mobile, è evidente che si restringe talmente il numero di quegli individui fra i quali si potrà trovare di questi custodi, da rendere inefficace il progetto di legge. Ora, a mio avviso, questo servizio è dei più importanti per la società.

Si dice che a questi custodi si dà il diritto in tempo di guerra di non essere chiamati sotto le armi; ma bisogna considerare che questi individui sono sempre in istato di guerra dirimpetto ai detenuti, e corrono pericolo della vita ad ogni momento.

Vorrebbe poi l'onorevole Di San Marzano che in tempo di guerra, quando le truppe sono obbligate a

dislocarsi per andare ai confini, e anche uscire dal regno, quando manca questa forza pubblica nell'interno, vorrebbe egli anche diminuire, anzi dissolvere il corpo di queste guardie carcerarie? Come potrà allora il Governo provvedere a questo vuoto che si farebbe così all'improvviso tra le file di questi custodi? Come potrà rispondere del servizio?

Mi pare quindi che sarebbe meglio lasciar le cose come sono, e reclutare questi custodi alla meglio fra le altre persone che non appartengono all'esercito, e non hanno vincoli militari; poichè allora si sarà sicuri che anche in tempo di guerra non avranno motivo alcuno di abbandonare il servizio delle carceri. Se invece si vanno a cercare fra coloro che appartengono alla milizia, sì che in tempo di guerra il Governo non possa più farvi assegnamento, è evidente che vi sarebbe una contraddizione, e un pericolo eventuale gravissimo.

Io debbo, per queste ragioni, respingere l'emendamento proposto dall'onorevole Di San Marzano.

DI SAN MARZANO. Io credo di essere stato frateso dall'onorevole presidente del Consiglio.

Io non intendo per nulla che il Governo non possa reclutare le guardie fra gli individui che appartengono all'esercito. Quando ciò credessi, ci è una legge esplicita che dice che gli individui in congedo illimitato possono concorrere a tutti gli impieghi civili; quello che io voglio si è che non si costituisca un diritto a questa gente di rimanere alle carceri quando i loro corpi siano chiamati in campagna, ma non dico con questo che il Governo li debba lasciar partire; ed una prova ne è che, quantunque non vi fosse alcuna legge che provvedesse a questo riguardo, il Governo li ha sempre tratti, e potrebbe trattenerli ancora. A scanso poi d'equivoco, si sancirebbe tale facoltà non solo in questa legge, ma anche in quella di reclutamento che verrà in discussione.

La differenza essenziale, secondo me, sarebbe questa, di non ledere, se non i diritti, almeno le esigenze, i pregiudizi, se volete, dei terzi coll'accordare a queste guardie il diritto di non far parte dell'esercito, e che il Governo, all'atto di mobilitare l'esercito, non le possa far partire.

Mi pare quindi che non si tratta di dissolvere il corpo delle guardie delle carceri, ma di impedire solo che un individuo accampi un diritto di fronte al Governo, quantunque io riconosca che il corpo delle guardie delle carceri, in tempo di guerra più che in altri momenti, debba essere solido.

Bisogna poi fare un'altra osservazione, ed è che questi sono individui che, colla legge antica, appartenevano sempre alla stessa categoria dell'esercito per undici anni, cioè dai 20 ai 31 anni. Ma ora, colla legge nuova, non si resta nell'esercito attivo che fino ai 28 anni, e siccome il regolamento del ministro dice che queste guardie non si potranno accettare prima dei 24 anni, così in ogni caso non saranno soggette al ser-

vizio attivo nell'esercito che per quattro anni, cioè fino ai 28 anni di età.

Io poi di servizio carcerario interno non me ne intendo, ma mi pare che, per la natura di quel servizio, sia forse meglio che alcune di queste guardie non siano molto giovani. Ora, a 28 anni un uomo non è vecchio, ma gli è passato il primo bollore di gioventù, e questo lo rende più adatto al servizio carcerario di colui che non ha nessuna esperienza, poichè questo servizio richiede una certa prudenza, una temperanza di modi che raramente si incontra nei giovani.

Del resto non l'ho fatta neppur io questa proposta, ma la appoggio, perchè mi sembra che non sia conveniente dare un diritto a questi individui di esimersi dal servizio militare in tempo di guerra. Mi pare invece che si potrebbe lasciare al Governo la facoltà di non farli partire, quando lo creda necessario, senza accordare a questi individui un diritto, che nel fondo si risolverebbe in un privilegio.

GUERZONI, relatore. La Commissione non può accettare l'emendamento dell'onorevole Di San Marzano per quella principalissima ragione già detta dal presidente del Consiglio, che cioè questo articolo è tutta la legge. Quest'articolo è dettato da una suprema necessità.

Ci troviamo davanti alla circostanza che non si trovavano persone le quali volessero sobbarcarsi a questo duro ufficio di guardiani delle carceri; ufficio che impone grande responsabilità anche per lo stato in cui si trovano le carceri; ufficio che impone duri sacrifici, perchè vi sono dei casi in cui essi debbono persino sacrificare gli affetti di famiglia, richiedendosi dai guardiani il celibato.

Il Governo ha dovuto escogitare un modo per attirare coloro che credessero di percorrere questa carriera, e ha pensato a quello che è oggi stabilito nella legge di pubblica sicurezza all'articolo 10, e che corrisponde press'a poco all'articolo che ora noi discutiamo; cioè ha creduto, oltre ad alcuni lievi vantaggi pecuniari, di offrire loro un'esonerazione limitata dal servizio militare.

Dirò anzi che il Governo, nel suo primo progetto, era andato molto più in là della Commissione; il Governo accordava un'esenzione assoluta dal servizio militare a coloro che avessero voluto applicarsi al servizio carcerario.

La Commissione invece ha creduto che questo fosse un eccesso, ha creduto che, nel momento in cui si toglievano tutti i privilegi in fatto di servizio militare, fosse un andare contro allo spirito delle nostre istituzioni l'accordare qui un'esenzione assoluta ad una data categoria di persone, e ha modificato come può vedere ognuno questo articolo 2 del Governo.

La Commissione invece propone che siano esonerati solamente i soldati di prima categoria o in congedo illimitato, cioè coloro che avranno già passati

tre anni sotto le armi, e i militari di seconda categoria.

Dunque mi preme di far notare alla Camera che non è che la Commissione non si sia preoccupata di questa questione, non è che vi sia passata sopra leggermente, essa era animata dallo stesso spirito da cui è animato l'onorevole Di San Marzano e il suo collega Giudici, ma ha dovuto persuadersi che se noi non accordiamo un'attrattiva potente a quelle persone che vogliono darsi a questa carriera, noi non ne troveremo chi voglia intraprenderla.

L'emendamento proposto dall'onorevole Di San Marzano produrrebbe questo effetto: il concorrente a questo posto non sarebbe sicuro di essere esonerato dal servizio militare; quella specie di eccitamento che noi gli vogliamo dare, non sarebbe per lui una garanzia sicura. Egli potrebbe sempre dubitare che, venendo il caso di una guerra, dovesse essere chiamato sotto le armi; quindi si renderebbe vana questa lusinga, e perciò, per tutto quello che ho potuto apprendere esaminando questa questione, io sono persuaso che ormai nè gli eccitamenti del denaro, nè la concessione di ammogliarsi, che poi fu tolta per ragioni opposte, nè tutte le altre promesse che si sono fatte sarebbero valide ad aumentare il corpo carcerario, il quale, come diceva l'onorevole presidente del Consiglio, è anche esso una milizia. Non è una milizia nobile come quella dell'esercito, non è una milizia la quale sia tenuta dalla società nel conto che si merita, e non potrà essere riabilitata che dalla società, perchè qui la legge non può far nulla, ma pure è una milizia che compie un servizio utilissimo, che è esposta a gravi pericoli, e sostiene, si può dire, un quotidiano combattimento per la tutela dello Stato.

Dunque, se noi non diamo un eccitamento sicuro a coloro che vogliono battere questa via, non otterremo lo scopo.

Ma parliamo della seconda categoria, parliamo cioè di coloro che l'onorevole Di San Marzano vorrebbe che ottenessero l'esenzione dopo aver passato il primo periodo ed essere entrati nel periodo della milizia mobile.

Crede l'onorevole Di San Marzano che uno il quale si sente la vocazione per quel poco attraente servizio di guardiano delle carceri, dopo essere stato per otto anni soggetto alle leggi militari, si crederebbe abbastanza compensato dall'esenzione del servizio della milizia permanente?

Prima di tutto l'esenzione si ridurrebbe a questo: resterebbe dodici anni nel fatto sotto le armi, e quei sette anni che dovrebbe passare nella milizia permanente, la cui sola parola basta a significare quale comodo servizio essa rappresenti, sette anni, dico, quel tale individuo dovrebbe riguardarli come un compenso sufficiente alle pene, alle fatiche e alla servitù a cui va incontro nel servizio carcerario? Ciò non è possi-

bile. Crede l'onorevole Di San Marzano che qui non c'è altra via. Chi crede che questo servizio non abbia l'importanza e l'utilità che ha può negare la possibilità di qualsiasi esenzione, ma riconoscendo l'importanza sociale del servizio stesso, bisogna, dirò così, contentarsi d'un cambio, prendere un servizio per l'altro, considerarlo come equivalente rispetto al servizio che questi individui rendono alla società, e pel quale la società ha, in certa guisa, l'obbligo di remunerarli convenientemente.

Io non potrei dire di più, e prego l'onorevole Di San Marzano a non insistere nel suo emendamento.

PRESIDENTE. Prego la Camera di avvertire, come già dissi, che secondo l'emendamento proposto dagli onorevoli Giudici e Di San Marzano invece di *seconda categoria*, si direbbe *milizia mobile*. La differenza è questa. Domando se questa proposta sia appoggiata.

(Non è appoggiata.)

Pongo ai voti l'articolo secondo...

MINISTRO PER L'INTERNO. Proporrèi che, dopo la parola *esercito*, si aggiungesse *e nell'armata*, oppure si togliesse la parola *esercito*, e l'articolo finisse con le parole: *sotto le armi*; perchè, lasciandosi l'articolo com'è, si potrebbe interpretare nel senso che quelli i quali appartengono alla marina militare, non potessero trovarsi nelle stesse condizioni dei militari dell'esercito.

Lascio alla Commissione di scegliere quella formula che stimerà migliore.

GUERZONI, relatore. L'osservazione del presidente del Consiglio è giusta. A me pare che si potrebbe finire l'articolo colle parole *sotto le armi*.

PRESIDENTE. Così si sopprimerebbero le parole *nell'esercito*.

GUERZONI, relatore. Precisamente.

PRESIDENTE. Pongo ai voti l'articolo 2 con questa modificazione.

(La Camera approva.)

« Art. 3. Le guardie sono armate; non possono però far uso delle armi se non in caso di assoluta necessità, per reprimere sommosse, per impedire fughe e fermare i fuggitivi. »

(La Camera approva.)

« Art. 4. La pensione delle guardie e delle loro famiglie è regolata a norma delle leggi sulle pensioni per gli impiegati civili. »

(La Camera approva.)

« Art. 5. Sono puniti secondo il Codice penale militare dei tribunali militari:

« 1° La diserzione semplice, cioè l'abbandono del corpo ;

« 2° La diserzione qualificata, cioè l'abbandono del servizio comandato e con esportazione d'armi ;

« 3° L'insubordinazione accompagnata da minacce o vie di fatto. »

DI SAN MARZANO. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

DI SAN MARZANO. In quest'articolo 5, che corrisponde al 6 ministeriale, vi è una discordanza tra la dicitura dell'uno e dell'altro.

Se la differenza non è fortuita e da attribuirsi a solo errore di stampa, io proporrei alla Camera di adottare l'articolo del Ministero.

Qui si dice: « Sono puniti secondo il Codice penale militare dei tribunali militari. »

GUERZONI, relatore. No, devesi leggere: « dai tribunali militari. »

DI SAN MARZANO. E poi si dice: « La diserzione qualificata, cioè l'abbandono del servizio comandato e con esportazione d'armi; » si dovrebbe dire: « o con esportazione d'armi. »

MINISTRO PER L'INTERNO. Qui veramente c'è un errore di stampa. Mi pare che, per comprendere tutti i casi contemplati dal numero 2, si dovrebbe dire: « La diserzione qualificata, cioè l'abbandono del servizio comandato o l'abbandono del corpo con esportazione d'armi. » Poichè non bisogna lasciare in disparte anche il caso che venga abbandonato il corpo con esportazione d'armi; questo dev'essere riguardato come un reato gravissimo; tanto più che, come sa la Commissione, i custodi fanno il servizio nelle carceri senz'armi, poichè altrimenti, introducendosi negli stanzoni ove stanno specialmente i detenuti pericolosi, potrebbero essere sorpresi e disarmati con pericolo della loro vita stessa. Può quindi avvenire il caso, come pur troppo ne abbiamo esempi, che dei custodi abbandonino il corpo, e per assicurarsi maggiormente la fuga, si provvedano delle armi, levandole dall'arsenale; sarebbe perciò bene, come dissi, di contemplare anche questo caso, e aggiungere dopo le parole « di servizio comandato » queste altre: « o l'abbandono del corpo con esportazione di armi. »

PRESIDENTE. Sarebbe dunque così modificato:

« La diserzione qualificata, cioè l'abbandono del servizio comandato o l'abbandono del corpo con esportazione di armi. »

Il resto come sopra.

GUERZONI, relatore. Nel primo alinea deve dire *dai* invece di *dei*.

Avevamo notato anche noi quei due errori tipografici che vanno corretti.

PRESIDENTE. Rileggo l'articolo:

« Sono puniti secondo il Codice penale militare dai tribunali militari:

« 1° La diserzione semplice, cioè l'abbandono del corpo;

« 2° La diserzione qualificata, cioè l'abbandono del servizio comandato o l'abbandono del corpo con esportazione d'armi;

« 3° L'insubordinazione accompagnata da minacce o vie di fatto. »

(È approvato.)

SESSIONE 1871-72 - CAMERA DEI DEPUTATI - Discussioni. 767

« Art. 6. L'organizzazione del corpo e il suo trattamento è quello stabilito all'annessa tabella.

Si dà lettura della tabella:

« Tabella graduale numerica del personale di custodia colle paghe, mercedi ed altri assegnamenti dovuti giusta la presente legge.

« *Retribuzioni per i graduati e per le guardie delle carceri.*

« Capi guardie di 1° classe (in ragione di 1/4 del totale dei capi guardie) Paga annua L. 1,200

« Capi guardie di 2° classe (in ragione di 1/3) » 1,100

« Capi guardie di 3° classe (per il rimanente) » 1,000

« Sottocapi guardie di 1° classe (in ragione di un 1/2) » 900

« Sottocapi guardie di 2° classe (in ragione di un 1/2) » 800

« Guardie di 1° classe (in ragione di un 1/2) » 700

« Guardie di 2° classe (in ragione di un 1/2) » 600

« Allievi guardie » 500

« Guardiani . . . Mercede annua minima » 60

« Id. Mercede annua massima » 450

« Il personale di custodia, oltre la paga, gode di una razione giornaliera di viveri a norma della tabella A annessa al regolamento in data del....

« Riceve inoltre a titolo di ingaggio per la prima ferma, oltre il vestiario di uniforme, un premio di lire 200, ed ugualmente un premio di lire 200 per la seconda ferma.

« I capi guardie di 1° classe possono ottenere un aumento di lire 100 dopo cinque anni di servizio in essa classe, ed altre lire 100 trascorso un secondo quinquennio.

« Tanto i graduati quanto le guardie semplici che si distinguano per condotta e per zelo nell'esercizio delle loro funzioni, possono ottenere entro i limiti di 1/20 sulla forza totale un *soprasoldo di distinzione* di centesimi 20 al giorno dopo dieci anni di servizio, e di altri centesimi 20 dopo venti anni. »

DI SAN MARZANO. Desidererei uno schiarimento. Io non sono riuscito ad intendere la differenza che ci sia tra guardie e guardiani e come possano avere soltanto una mercede di 60 lire all'anno.

Voci dal banco della Commissione. Guardiane.

DI SAN MARZANO. Ma anche le donne con 60 lire...

MINISTRO PER L'INTERNO. Generalmente sono le mogli degli stessi custodi, che fanno un piccolo servizio di guardaroba e cose simili.

DI SAN MARZANO. Ma io non poteva sapere cosa fossero questi guardiani.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'articolo 6 coll'annessa tabella.

(È approvato.)

« Art. 7. Con regolamento da approvarsi con decreto reale si provvede a quanto concerne:

« I requisiti per l'ammissione ;
 « La durata del servizio ;
 « I doveri ;
 « Le punizioni disciplinari.
 « Il massimo di queste non oltrepasserà l'invio alle compagnie di disciplina, con l'espulsione dal corpo. »
 (È approvato.)
 Si procederà in altra seduta alla votazione per scrutinio segreto su questo progetto di legge.

ISTANZE DIVERSE.

PRESIDENTE. L'onorevole ministro delle finanze ha facoltà di parlare.

SELLA, ministro per le finanze. In conformità dell'intelligenza corsa prima d'ora, pregherei la Camera che fosse al più presto possibile mandato agli uffici il progetto di legge, già dichiarato d'urgenza, relativo ai provvedimenti finanziari per le maggiori spese sul bilancio della guerra e per l'aumento di stipendio degli impiegati.

PRESIDENTE. L'onorevole ministro delle finanze chiede che sia dichiarato d'urgenza il progetto di legge stato da lui presentato intorno ai provvedimenti finanziari, e che venne già distribuito.

Non facendosi opposizione, questo progetto di legge s'intenderà dichiarato d'urgenza.

MINISTRO PER LE FINANZE. E che sia mandato agli uffici.

PRESIDENTE. È massima costantemente osservata che tutti i progetti di legge dichiarati d'urgenza hanno la precedenza nella discussione degli uffici, e sono già molti dichiarati d'urgenza.

RICOTTI, ministro per la guerra. Prego io pure la Camera a voler anche dichiarare d'urgenza il progetto di legge già stampato, relativo alle operazioni di leva da farsi sui nati nel 1853, progetto che sarebbe indispensabile venisse votato in questo scorcio di Sessione, sia dalla Camera che dal Senato, poichè altrimenti non si potrebbe in quest'anno fare la leva.

Faccio quindi istanza perchè il medesimo venga dichiarato d'urgenza e trasmesso immediatamente agli uffici, onde si possa riferirne al più presto possibile.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'onorevole Nicotera.

NICOTERA. Rinnovo la preghiera al Ministero affinchè indichi alla Camera quali sono i progetti di legge che crede debbono essere discussi; altrimenti è impossibile regolare i lavori della Camera; tanto più che vi sono i bilanci che necessariamente debbono essere discussi.

Il Ministero stesso deve sentire questo bisogno, e sono certo non tarderà a presentare l'elenco dei progetti di legge veramente urgenti.

MINISTRO PER L'INTERNO. L'elenco è pronto.

MINISTRO PER LE FINANZE. Io sono pienamente d'accordo coll'onorevole Nicotera. Osservo soltanto che vi sono due specie di progetti: gli uni sono già davanti alle Commissioni, e gli altri no.

Ora, siccome domani gli uffici si riuniscono, perchè, se non erro, si radunano tre volte alla settimana (Sì! sì!), così la Camera intenderà facilmente come, tanto il mio collega della guerra che ha bisogno di spendere, come io che ho bisogno di far entrare danaro nelle casse dello Stato, ci siamo fatti davanti a lei a chiederle che si occupasse d'urgenza di questi due progetti di legge.

NICOTERA. Ma io domandava l'elenco.

MINISTRO PER LE FINANZE. L'elenco sarà presentato fra breve.

MINISTRO PER L'INTERNO. È preparato; mi sono dimenticato di presentarlo questa mattina.

PRESIDENTE. Dunque l'onorevole ministro per la guerra chiede che il progetto di legge intorno alla leva ordinaria sui nati del 1853 sia dichiarato d'urgenza.

Non essendovi opposizione, s'intenderà approvata questa proposta.

SEISMIT-DODA. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

SEISMIT-DODA. Poichè l'onorevole Sella è in buona vena di domandare l'urgenza a favore di progetti di legge di materie del suo dicastero, io mi permetto rinnovargli la mia preghiera di non dimenticare come uno degli argomenti pur troppo più urgenti sia quello sul quale egli ha ancora da presentare un progetto di legge, già promesso fin da circa tre mesi addietro, dal 13 febbraio, in seguito all'ordine del giorno dell'onorevole Dina.

Non ho bisogno adesso di ripetere che cosa significhi un disaggio della carta salito a quasi il 18 per cento, un aggio del 4 al 5 per cento persino sul rame.

Egli conosce meglio di me in quali condizioni versi la circolazione cartacea in questo momento, quanti guai se ne lamentino; egli sente da una parte quelle che chiama le omelie mie, e dall'altra quelle non meno gravi intuonate dall'onorevole Maurogòtato nell'*Opinione*. Quindi troverà giusto il comune desiderio di mettere termine a questo stato di cose. Io sono lieto che, e a destra ed a sinistra, sia pieno l'accordo nel dichiararne l'urgente necessità; ma prego l'onorevole Sella di voler considerare che, esaurita la legge sulle corporazioni religiose, se vogliamo discutere un po' spicciamente e praticamente, che cosa faremo noi? Discuteremo i bilanci, se pure il caldo non ci scaccierà di qui dentro; e, dopo i bilanci, della circolazione cartacea non se ne parlerà più sino al novembre venturo.

Io spero che l'onorevole ministro vorrà preoccuparsi di questa eventualità e che fin d'ora si impegnerà ad indicare alfine in qual giorno egli presenterà alla Camera questo progetto di legge che, per la terza volta,

io gli raccomando pubblicamente, e vorrà in pari tempo invitare la Camera ad occuparsene subito negli uffici.

È d'uopo che la Camera stessa assuma, davanti al paese, come un solenne impegno morale di discutere quel disegno di legge, prima di separarsi per le prossime vacanze estive.

Prego l'onorevole Sella di voler essere esplicito nel rispondermi, e confido che la Camera si associerà a questa mia preghiera.

MINISTRO PER LE FINANZE. Posso accertare la Camera e l'onorevole Seismit-Doda che, se vi è argomento che mi stia a cuore ed a cui penso giorno e notte, è precisamente quello di cui egli ha parlato.

In seguito alla domanda fattami dallo stesso onorevole Seismit-Doda e da altri, ho già detto più volte per quali ragioni io non avessi potuto presentare questo progetto di legge. Posso adesso annunciare che il funzionario da me incaricato di raccogliere i dati necessari è tornato ieri appunto dalla ispezione che gli aveva commesso. Stia adunque certo l'onorevole Seismit-Doda che tutto il tempo che io ho disponibile lo consacrerò, come lo dedicavo anche prima che egli mi vi eccitasse, a questo argomento.

Io spero di poter presentare questo progetto entro pochissimi giorni. Mi si conceda però tanta fiducia da non farmi precisare fin d'ora piuttosto sabato, che lunedì.

Intenderà perfettamente la Camera che se vi è qualcheuno che debba aver desiderio, interesse, necessità di presentare questo progetto alla Camera, quell'uno son io, e spero che ciò riconoscerà anche l'onorevole Seismit-Doda.

SEISMIT-DODA. Se dinanzi all'onorevole Sella e dinanzi alla Camera io ho insistito, per la seconda o terza volta, onde ottenere da lui una formale promessa in questa materia, non vorrei avere l'aria di arrogarmi quasi il diritto di insistere sopra un argomento speciale, perchè sia quello di cui ebbi più sovente occasione di occuparmi. Non è questo.

Io ho creduto di nuovamente ricordare oggi la necessità di quella legge per due ragioni essenziali; e sono queste. Il dì 4 aprile decorso, quando ci separammo per le vacanze, allorchè io ebbi l'onore di ricordare all'onorevole Sella, a proposito di un'interrogazione dell'onorevole Sineo sopra argomenti finanziari, questo argomento, egli mi rispose in modo che avrebbe resa necessaria una replica; ma non era il momento, quello, di muovere una discussione su ciò. Mi aveva sconcertato l'udire come egli adducesse, a discolora del suo ritardo, l'ignoranza in cui dichiarava trovarsi l'amministrazione dello Stato intorno alla circolazione delle polizze o fedi di credito dei Banchi di Sicilia e di Napoli.

Avvi chi non sappia, qui dentro, che quelle due amministrazioni, condotte regolarmente come sono, hanno registri che sono compulsabili ad ogni momento da un ufficiale governativo, per mostrargli ad evidenza, ogni

24 ore, se lo brama, quale sia l'ammontare preciso della circolazione delle fedi di credito del Banco? Eppure era questa la sola ragione che l'onorevole Sella seppe addurre per giustificarsi del suo ritardo di quasi due mesi!

L'altra considerazione che oggi mi mosse a parlare era questa. Da quanto io so, l'onorevole Luzzatti aveva già apparecchiato un progetto di legge sul riordinamento della circolazione cartacea, prima ancora dell'interpellanza Pescatore. Egli ebbe anzi la cortesia di volere che qualcuno di mia stretta conoscenza (e tanto stretta che, a carte in tavola, come io soglio, dirò essere quello io stesso) prendesse cognizione del suo lavoro, al che io, per molte considerazioni speciali, alla vigilia dell'interpellanza Pescatore, mi sono, se anche con mio rammarico, ricusato. Ma accenno il fatto perchè si vegga che il progetto di legge sino da allora esisteva, era redatto. Or bene, perchè non lo si presentò ancora?

Prendendo atto delle dichiarazioni dell'onorevole Sella, io lo prego di fare in modo che non passi il 15 maggio, senza che egli abbia esibito alla Camera questo progetto di legge. Non è una data soverchiamente vicina, se si rifletta a quanto dissi testè, ed alla data di quasi tre mesi, decorsi dacchè egli ne assunse, davanti alla Camera, formalmente l'impegno.

MINISTRO PER LE FINANZE. Non è per fare una discussione che nemmeno il mio amico personale Nicotera approverebbe in questo momento, ma solo per dire alla Camera che v'erano realmente molti dati di fatto che l'amministrazione ignorava. Nè è questo un pretesto come quasi pareva che credesse l'onorevole Seismit-Doda.

L'onorevole Seismit-Doda ha egli una idea della proporzione che v'ha fra i biglietti e le fedi di credito di questi stabilimenti? È egli ben sicuro che non vi sieno state delle divergenze intorno ai dati che sono stati pubblicati?

Ora però, come diceva l'onorevole Nicotera, non è il momento di discutere su ciò. Quando si avranno i dati sotto gli occhi, allorà si discuterà meglio, ed allora anche l'onorevole Seismit-Doda si renderà conto del perchè fosse impossibile proporre un provvedimento sopra quella materia senza avere certi dati di fatto che assolutamente mancavano tanto al Ministero di agricoltura, industria e commercio, quanto al Ministero delle finanze.

Se si volesse stare nei limiti di un determinato ordine d'idee, questi dati non occorrerebbero; ma sono d'una necessità assoluta se si vuol considerare questa importantissima questione sotto tutti i suoi aspetti.

PRESIDENTE. L'incidente è esaurito. La seconda seduta avrà luogo alle 2 1/2.

BILLIA ANTONIO. Precise!

PRESIDENTE. Precise per me, e voglio sperare anche per l'onorevole Billia. (*ilarità*)

La seduta è levata all'una e mezzo.